

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Sentenza 12-02-2015, n. 1036

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2082 del 1998, proposto da:

D.S.E., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Damiano, con domicilio eletto presso Francesco Damiano in Napoli, Via G. Verdi n.18;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Bruno Ricci, Anna Pulcini, Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza e Gabriele Romano, domiciliato in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

a) del cedolino paga n. 354/1 relativo al mese di gennaio 1998, con il quale si attesta che il ricorrente è dipendente comunale con il profilo professionale di Esecutore amministrativo (IV livello);

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. Il ricorrente, dipendente comunale, impugna il cedolino della busta paga n. 354/1 relativo al mese di gennaio 1998, sostenendo che dallo stesso si evincerebbe un indebito declassamento dalla VI alla IV qualifica funzionale, risultando ivi erroneamente inquadrato nel profilo professionale di esecutore amministrativo. Afferma, in particolare, di essere, invece, stato assunto dal Comune di Napoli con Delib. n. 337 del 18 giugno 1981 e di avere rivestito sin da quel momento la superiore VI qualifica funzionale quale appartenente, nello specifico, al diverso profilo professionale di istruttore amministrativo.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 e del principio del giusto procedimento, degli artt. 36 e 53 Cost. dell'art. 227 T.U. L.C.P.;

b) eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto assoluto di motivazione, violazione del principio del divieto di "reformatio in peius" e della intangibilità dei diritti acquisiti, illogicità.

III. Si è costituita l'Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 18.12.2014, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è infondato.

V.1. Invero, secondo quanto emerge dalla produzione documentale dell'Amministrazione resistente:

a) il ricorrente era iscritto nelle liste speciali giovani di cui alla L. n. 285 del 1977 con il titolo di studio "licenza media" e qualifica "elettrauto-conduttore di caldaie a vapore;

b) con delibera di G.M. n. 1 del 18.02.1985, l'Amministrazione comunale dispose, secondo quanto previsto dal d.P.R. 347/1983, il riconoscimento dell'inquadramento del personale ex L. n. 285 del 1977 nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali di avviamento al lavoro, con decorrenza 20.11.1984;

c) con delibera G.M. n. 1 del 26.03.1986 si stabilì, inoltre, e per quanto d'interesse, che ai "tecnici amministrativi delle Cooperative con licenza di scuola media inferiore" venisse attribuita la IV q.f. "esecutore".

V.2. Il ricorrente, dal canto suo, afferma di essere stato assunto alle dipendenze dell'Amministrazione comunale in data 16.05.1981, giusta Delib. n. 337 del 18 giugno 1981 con l'attribuzione della VI qualifica, producendo a comprova una

serie di atti dell'ufficio di appartenenza dai quali si desume la spendita di tale qualifica superiore, corrispondente al profilo di istruttore direttivo.

V.3. Ora, ai fini della definizione della presente controversia, sono necessarie alcune considerazioni.

V.3.1. "I giovani di cui alla L. n. 285 del 1977 hanno beneficiato di una disciplina speciale di assunzione a formazione progressiva, conclusasi con l'immissione nei ruoli delle diverse Amministrazioni anche in soprannumero. In particolare, in base alle prescrizioni della suddetta legge, nel procedimento finalizzato all'assunzione, possono individuarsi grosso modo tre momenti distinti e separati, che corrispondono ad autonomi rapporti di lavoro (un primo momento è quello dell'assunzione con contratto di formazione lavoro ai sensi dell'art. 7 della L. n. 285 del 1977, ovvero di socio di cooperativa con la quale la pubblica amministrazione ha stipulato un'apposita convenzione; il secondo momento è quello nascente dall'iscrizione in apposita graduatoria a seguito del superamento dell'esame d'idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, in forza del quale - con continuità cronologica rispetto al primitivo "status" - i giovani continuano a prestare la propria attività con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione in ruolo; il terzo e ultimo momento si acquista con l'immissione in ruolo, allorché si realizzano le vacanze dei posti, oppure in posizione soprannumeraria). A tali "status" corrispondono tre distinti rapporti che, malgrado la successione temporale, nella volontà del legislatore non convergono ai fini dell'anzianità economica e della progressione di carriera" (Cons. di St., sez. V, 2.02.2012, n. 562).

V.3.2. Ben può essere, allora, che le diverse prospettazioni delle parti in ordine alla differente data di assunzione in servizio siano compatibili con le descritte distinte fasi della fattispecie "in itinere", - culminata nell'immissione in ruolo nell'anno 1986-, potendo avere riguardo a differenti momenti dello stesso percorso di stabilizzazione.

V.3.3. Ciò posto, in considerazione del titolo di studio e della qualifica rivestita, sembra che al ricorrente dovesse effettivamente essere attribuita la IV q.f., come risultante dal cedolino della busta paga gravato e con il trattamento economico ivi previsto, rimasto inalterato, quanto meno da quanto emerge agli atti, per tutto l'anno 1998 (cfr. prospetto stipendiale di produzione resistente dell'11.11.2014).

V.3.4. Né vale in senso contrario la produzione di parte ricorrente che, al più, attesta, nel periodo considerato, lo svolgimento di mansioni superiori.

Ritiene, cioè, il Collegio che, ai fini di un adeguato assolvimento dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) la parte avrebbe dovuto fornire, quale elemento di giudizio da porre a fondamento della propria domanda, una documentazione maggiormente significativa (delibera/e di inquadramento nella qualifica funzionale rivendicata ovvero il foglio matricolare con la ricostruzione della carriera, tutti atti nella disponibilità o facilmente reperibili dal dipendente), in modo tale da porre l'organo giudicante effettivamente in condizione di potere

evincere non solo il profilo professionale di appartenenza ma anche la relativa decorrenza giuridica ed economica.

D'altro canto, se è vero che "il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo" (art. 64 c.p.a.), appare quanto meno singolare che parte ricorrente abbia gravato solo il cedolino della busta paga di gennaio 1998 e abbia ommesso di integrare l'impugnativa per i cedolini dei mesi susseguenti, ormai consolidati, riportanti la liquidazione del medesimo stipendio tabellare e, dunque, la stessa qualifica funzionale (cfr. prospetto in atti per l'anno 1998), in definitiva, non coltivando ulteriormente l'accertamento del rapporto giuridico controverso. Alla luce di tali considerazioni è persino dubitabile che il ricorrente, contrariamente a quanto affermato nell'istanza di prelievo, possa vantare un interesse attuale e concreto alla definizione di un giudizio che non potrebbe, invero, portargli alcuna utilità ulteriore essendo gli atti susseguenti non più impugnabili.

V.4. Quanto all'attività professionale svolta, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, l'esercizio di fatto di mansioni superiori nell'impiego pubblico non conferisce alcun diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, salvo il caso di disposizioni speciali (Cons. di St., sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5035).

V.4.1. Ciò "sia perché il provvedimento di inquadramento è presupposto indefettibile delle mansioni e del correlativo trattamento economico, sia perché, ancor più in generale, il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, vista anche la natura indisponibile degli interessi coinvolti, non potendo essere il trattamento economico del dipendente liberamente determinabile da parte degli organi amministrativi; né può essere richiamato l'art. 36 Cost., il quale afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla quantità e qualità del lavoro prestato atteso che tale norma non può trovare incondizionata applicazione del rapporto di pubblico impiego, dovendo concorrere in tale ambito con altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali l'art. 97, per il quale l'esercizio delle mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta con i principi di buon andamento e di imparzialità dei pubblici uffici e quindi con la rigida determinazione delle sfere di competenza, funzioni e responsabilità dei funzionari, e l'art. 98, dal quale discende il divieto che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla mera logica del rapporto di scambio" (Cons. di St., sez. V, 25 luglio 2014, n. 3969).

VI. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

VII. Ragioni di equità, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso e della materia all'esame, inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi,Presidente

Carlo Buonauro,Consigliere

Gabriella Caprini,Primo Referendario, Estensore